IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole ". E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse;
- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
 - 2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
 - 3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
 - 4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2. (Disposizioni finali)

- 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
- 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MARZO 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

ALLEGATO 1

ATECO	DESCRIZIONE				
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali				
03	Pesca e acquacoltura				
05	Estrazione di carbone				
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale				
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale				
10	Industrie alimentari				
11	Industria delle bevande				
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali				
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti				
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)				
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro				
16.24.20	abbricazione di imballaggi in legno				
17	Fabbricazione di carta				
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati				
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio				
20	Fabbricazione di prodotti chimici				
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici				
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma				
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche				
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia				
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutich				
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione				
	e il controllo dell'elettricità				
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura				
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e				
28.95.00	accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)				
28.95	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e dei cartone (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e				
20.70	accessori)				
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche				
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza				
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri				
33	Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature				
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata				
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua				
37	Gestione delle reti fognarie				
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali				
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti				
42	Ingegneria civile				
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni				
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli				
45.3	Commercio di parti e accessori di autovelcoli				
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accesso				
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi				
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco				
	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti dei tabacco Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici				
46.45 46.49.2					
140,000	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali				
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori				
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto				
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico				
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici				
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per				
on the state of	riscaldamento				
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte				
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua				
51	Trasporto aereo				
52	Magazzínaggio e attività di supporto ai trasporti				
53	Servizi postali e attività di corriere				
55.1	Alberghi e strutture simili				
(DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione				
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative				
69	Attività legali e contabili				
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale				
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche				
72	Ricerca scientifica e sviluppo				
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche				
75	Servizi veterinari				
80.1	Servizi di vigilanza privata				
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza				
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione				
82.20.00	Attività dei cali center				
	The second secon				